

COMUNE DI ESCALAPLANO

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 05 DEL 21/03/2016

OGGETTO: TASI: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI. CONFERMA, PER L'ANNO 2016, DELLE ALIQUOTE APPLICATE NELL'ANNO 2015.

L'anno duemilasedici addì VENTUNO del mese di MARZO alle ore 11,50 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Escalaplano, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente consegnati dal messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seconda convocazione.

Risultano presenti all'appello nominale:

IL SINDACO Marco Lampis;

CONSIGLIERI PRESENTI

CONSIGLIERI ASSENTI

AGUS DANILO

AGUS LUIGI

CARTA PAOLO

CONGIU GLORIA

LACONI CLAUDIO

LAI ALESSANDRO

LAI ANTONIO

LOCCI MAURO

PISANU MICHELE

ROSAS JOHNNY

USALA LAURA

ZEDDA FILIPPO ANDREA

Consiglieri assegnati n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

totale presenti n. 11 totale assenti n. 2

Consiglieri in carica n. 12 oltre il Sindaco, totale N. 13

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei, il Sindaco Marco Lampis, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA l'art. 1, co. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, che istituisce la IUC (Imposta unica comunale), distinguendola nelle tre componenti IMU, TASI E TARI;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale), approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 04.04.2014, che distingue il tributo in due componenti, ovvero *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 e *la componente servizi*, articolata a sua volta, nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento e nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, al titolo IV, regolamenta la Tasi, tributo per i servizi indivisibili;

RICHIAMATI i commi 675 e 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., ai sensi dei quali la base imponibile della TASI è la stessa dell' IMU e che l'aliquota di base è pari all'1 per mille, mentre quella massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che i servizi indivisibili del Comune di Escalaplano sono stati individuati e dettagliati, ai sensi del comma 682 della normativa IUC, ed individuati nell'art. 33 del Regolamento IUC;

ATTESO che la TASI è destinata alla copertura dei seguenti costi dei servizi indivisibili dell'Ente, previsti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/2018:

- a) Illuminazione pubblica (Consumi e manutenzione impianti) costo previsto €. 84.782,30 copertura prevista 30% della spesa a carico del Bilancio (€. 25.434,69);
- b) Valorizzazione e protezione del territorio (Bonifica siti) costo previsto €. 10.000,00 copertura 46% della spesa a carico del Bilancio (4.565,31);

PRESO ATTO, pertanto, del fatto che i costi dei servizi indivisibili dell'Ente, per l'anno 2016, vengono coperte con la parte del gettito TASI derivante dalla categoria altri immobili poiché secondo quanto stabilito dalla Legge di Stabilità per il 2016 vengono esentate le abitazioni principali (eccetto quelle classificate come A/1, A/8 e A/9);

CONSIDERATO che:

- in base al comma 17 dell'art. 1 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), al fine di tener conto del minor gettito dei comuni relativo alla TASI, viene incrementata la dotazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- l'art. 1, co. 26, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), prevede che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attributi alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote Tasi approvate nell'anno 2015;

RICHIAMATA, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 04.04.2014, di individuazione dei costi dei servizi indivisibili e di approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014 come di seguito meglio specificato:

- 1. Abitazione principale: aliquota 1 per mille;
- 2. Altri fabbricati: aliquota 1 per mille;
- 3. Immobili accatastati in Cat. D10: 0,00 per mille.

PRESO ATTO che nell'anno 2015 sono state confermate le medesime aliquote TASI dell'anno 2014;

VISTA, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 28.04.2015, con la quale sono stati individuati i costi dei servizi indivisibili per l'anno 2015 e sono state confermate le aliquote TASI vigenti nell'anno 2014;

PRESO ATTO delle modifiche apportate, in materia di tributi locali, dalla legge di stabilità per il 2016, L. n. 208 del 28.12.2015:

VISTO, in particolare, l'art. 1, co. 669, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9":

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi del sopra richiamato articolo, a far data dal 01.01.2016, non è più dovuta la TASI per l'abitazione principale - con l'eccezione delle abitazioni di lusso -, né dal possessore, né dal detentore;

VISTO, a tal proposito, l'art. 1, co. 639, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dalla legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), che testualmente recita: "E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Omissis La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

<u>nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare</u>, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e omissis ...";

VISTE, altresì, le ulteriori modifiche apportate alla normativa TASI dall'art. 1, co. 14 e segg., della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016);

PRESO ATTO che la competenza a deliberare le aliquote TASI è del Consiglio Comunale, ai sensi del comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., delibera da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. lgs. 446 del 1997;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 01 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2016, n. 55, che differisce dal 31 marzo al 30 aprile 2016 il termine di approvazione, da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province, dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, commi 13 - bis e 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare l'art. 42;

IL PRESIDENTE ILLUSTRA L'ARGOMENTO, dopo ampia discussione, mette ai voti la proposta e si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11; VOTI FAVOREVOLI N. 7; CONTRARI N. /:

ASTENUTI N. 4 (Agus L.; Locci; Carta; Laconi);

A maggioranza di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1.Di confermare, anche per l'anno 2016, per i motivi descritti in premessa, ai sensi dei comma 676 e 677 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 e ss. mm. ed ii., e dell'art. 32 del Regolamento comunale IUC (sezione TASI), le aliquote TASI approvate nell'anno 2015, con l'eccezione dell'abitazione principale che, ai sensi dell'art. 1, commi 639 e 669, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificati dalla legge di stabilità per il 2016, sono escluse pagamento della tassa;
- 2. Di dare atto che il gettito TASI è destinato alla copertura dei seguenti costi dei servizi indivisibili dell'Ente, previsti nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016/2018:
- a) Illuminazione pubblica (Consumi e manutenzione impianti) costo previsto €. 84.782,30 copertura prevista 30% della spesa a carico del Bilancio (€. 25.434,69);
- b) Valorizzazione e protezione del territorio (Bonifica siti) costo previsto €. 10.000,00 copertura 46% della spesa a carico del Bilancio (4.565,31);
- 3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo, di cui al dettato dell'art. 1, comma 677, della L. 147/2013 e ss. mm. ed ii., in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

- 4. Di stabilire che il versamento della TASI, per l'anno 2016, sia effettuato secondo le disposizioni di cui al Regolamento IUC fissate nelle seguenti scadenze: 16 giugno 2016 (acconto, con possibilità di unica soluzione) e 16 dicembre 2016 (saldo).
- 5. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

Con separata e successiva votazione e a maggioranza di voti favorevoli (7 favorevoli e n. 4 astenuti – Agus L.; Locci; Carta; Laconi), espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs 267/2000.

Pareri ex art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., approvato con D. Lgs. 267/2000:

A) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa Francesca Camboni

B) Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Dott.ssa Francesca Camboni

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO Marco Lampis

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giovanni Mattei

Il sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 13.12.1994 N. 38 e successive modificazioni e integrazioni:
- E' stata pubblicata, all'Albo Pretorio comunale in data 23/03/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
- ☑ E' stata comunicata ai capogruppo consiliari in data 23/03/2016

Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei

Escalaplano lì 23/03/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è esecutiva dal giorno 21/03/2016;

⊠Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma del D.Lgs 267/2000;

☐ Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mattei